

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1991

che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica

(91/687/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 91/499/CEE ⁽⁵⁾, stabilisce in particolare le condizioni che i suini vivi destinati agli scambi intracomunitari devono soddisfare per quanto concerne la peste suina classica;

considerando che la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/266/CEE ⁽⁷⁾, stabilisce le condizioni che le carni suine fresche destinate agli scambi intracomunitari devono soddisfare per quanto concerne la peste suina classica;

considerando che la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE ⁽⁹⁾, stabilisce in particolare le condizioni che i prodotti a base di carni destinati agli scambi intracomunitari devono soddisfare per quanto concerne la peste suina classica;

considerando che le misure messe in applicazione per eradicare la peste suina classica hanno migliorato gradualmente la situazione sanitaria del patrimonio suino nel territorio della Comunità;

considerando che in vaste zone è stato realizzato l'obiettivo di mantenere indenne dalla peste suina classica il territorio della Comunità; che occorre prendere atto di tale situazione e modificare in conformità le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE;

considerando che in tale contesto è opportuno non estendere il tipo di garanzie previste all'articolo 4 ter della direttiva 64/432/CEE e all'articolo 13 bis della direttiva 72/461/CEE e sospendere le misure fissate all'articolo 10 della direttiva 80/215/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2:

- a) alla lettera j), punto ii), sono soppressi i termini «di peste suina»;
- b) sono soppresses le lettere p), q) ed r);

2) all'articolo 3:

- a) al paragrafo 2, lettera b), frase introduttiva, sono soppressi i termini «peste suina»;
- b) al paragrafo 2, lettera b), punto i), sono soppressi i termini «la peste suina o»;
- c) al paragrafo 2, lettera b), è soppresso il punto ii);
- d) al paragrafo 2, lettera c), punto ii), sono soppressi i termini «da peste suina»;
- e) il testo del paragrafo 4, frase introduttiva, è sostituito dal testo seguente:
«4. I suini da allevamento e da produzione devono inoltre provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi.»;

3) all'articolo 4 ter, la data «31 dicembre 1991» è sostituita da «1° luglio 1992»;

(1) GU n. C 226 del 3. 8. 1991, pag. 20.

(2) GU n. C 326 del 16. 12. 1991.

(3) Parere reso il 28 novembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 107.

(6) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(7) GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 45.

(8) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

(9) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

- 4) con effetto al 1° luglio 1992, il testo dell'articolo 4 ter è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4 ter

In aggiunta alle misure previste nella presente direttiva per quanto riguarda la peste suina classica, ogni Stato membro provvede affinché i suini spediti dal suo territorio in quello di un altro Stato membro non provengano da un'azienda o da una regione in cui siano applicate misure restrittive per quanto concerne la peste suina classica, a norma della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (*).

(*) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.»;

- 5) nell'allegato F, modello III, punto V, è soppressa la lettera c). Le lettere d), e), f) e g) diventano rispettivamente lettere c), d), e) ed f).

Articolo 2

La direttiva 72/461/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 13 bis, paragrafo 3, primo comma, la data «31 dicembre 1991» è sostituita dal «1° luglio 1992»;
- 2) all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:
«e) Le carni non devono essere soggette a misure sanitarie restrittive, a norma della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (*).

(*) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.»

Articolo 3

L'articolo 10 della direttiva 80/215/CEE è soppresso.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 3), ed all'articolo 2, punto 1) entro il 1° gennaio 1992 ed alle altre disposizioni della presente direttiva entro il 1° luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN